

Enti non profit e onlus

A cura di

Giovanni Petruzzellis**[380]**

Esonerate dalle e-fattura le «Asd» sotto i 65mila euro

Il Dl 119/2018 ha confermato che le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) che hanno esercitato l'opzione di cui alla legge 398/91, e che nel periodo precedente hanno conseguito ricavi superiori a 65mila euro, sono esonerate dalla fattura digitale e che le fatture attive devono essere emesse per loro conto dai loro committenti o cessionari.

Le Asd che si trovano nella stessa situazione, ma che hanno conseguito ricavi inferiori a 65mila euro, cosa devono fare? Le fatture attive devono emetterle loro in forma cartacea? Oppure anche queste devono emetterle per conto loro i committenti o cessionari in forma digitale?

Il Dl 119/2018, modificando l'articolo 1, comma 3, del Dlgs 127/2015, ha previsto l'esclusione dall'obbligo di fatturazione elettronica per gli enti che hanno optato per l'applicazione della legge 398/91.

La norma prevede che l'esonero si applichi ai soggetti che nel periodo di imposta precedente abbiano conseguito proventi da attività commerciale non eccedenti i 65mila euro. In caso di superamento della soglia, l'obbligo è assolto dal cessionario o committente che sia soggetto passivo Iva. Pertanto, nel caso prospettato, dovrà emettere fattura cartacea o analogica.

A cura di

Gabriele Sepio**[381]**

Associazione di lavoratori: i requisiti per diventare «Ets»

Rientrano nella normativa del Terzo settore anche le associazioni costituite tra lavoratori e pensionati? Se sì, possono essere qualificate come associazioni

di promozione sociale?

Una circostanza che l'associazione sia costituita "tra" specifiche categorie di soggetti (lavoratori o pensionati) potrebbe porre alcuni problemi in riferimento al necessario "carattere aperto" degli enti del Terzo settore. Ai fini dell'adozione della qualifica di ente del Terzo settore, infatti, è necessario che non siano previsti criteri discriminatori di alcun genere nell'ammissione degli associati.

Nel caso di associazioni riconducibili a particolari categorie di soggetti, inoltre, occorrerà prestare particolare attenzione alle specifiche cause di esclusione previste dal Dlgs 117/2017 in riferimento alla governance dell'ente. In particolare, ex articolo 4, comma 2, del Dlgs 117/2017, non possono assumere la qualifica di ente del Terzo settore: le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza delle categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro e le amministrazioni pubbliche, né gli enti che siano sottoposti a direzione, coordinamento o controllo da parte di quelli ora menzionati.

Pertanto, per valutare se esiste la possibilità di qualificarsi come ente del Terzo settore (Ets), occorrerà analizzare la governance dell'associazione, al fine di escludere la sussistenza di un'influenza in termini di direzione, coordinamento o controllo da parte degli enti sopracitati. Ciò premesso, perché l'ente possa adottare la qualifica di Ets, l'attività ricreativa esercitata dovrà rientrare, in ogni caso, tra quelle considerate di interesse generale dall'articolo 5 del Dlgs 117/2017 (dovrà trattarsi, ad esempio, di attività culturali o ricreative di interesse sociale).

Nell'ipotesi in cui l'associazione intenda qualificarsi come associazione di promozione sociale (Aps), occorrerà poi verificare (in aggiunta a quanto detto finora) la sussistenza degli specifici requisiti previsti per questa categoria di enti (articolo 35 e 36 del Dlgs 117/2017): in particolare, l'Aps dovrà svolgere le attività di interesse generale in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

